

IMPOSTE E TASSE

di **MARIO TAURINO****Buoni benzina 2022: i chiarimenti delle Entrate**

Con circolare 14.07.2022, n. 27/E sono stati chiariti importanti aspetti sul tema, tra cui spicca la possibilità di far rientrare nell'agevolazione anche i buoni per la ricarica di veicoli elettrici, per non creare disparità di trattamento.

Datori di lavoro coinvolti - A differenza di quanto previsto inizialmente dal D.L. 21/2022, che si rivolgeva a una più ristretta platea di " *aziende private* ", la legge di conversione ha esteso la possibilità di riconoscere buoni **a tutti i dipendenti di " datori di lavoro privati "**: rispetto a questo, la circolare 27/E ha sottolineato come tale locuzione si riferisca ai datori che operano nel " *settore privato* " (circolare 15.06.2016, n. 28/E), con la conseguente **esclusione delle amministrazioni pubbliche**.

Rientrano, anche: gli enti pubblici economici; tutti i soggetti che non svolgono un'attività commerciale e i lavoratori autonomi, laddove dispongano di propri lavoratori dipendenti. **Lavoratori** - Sarà possibile riconoscere i buoni **a tutti i lavoratori dipendenti**, a prescindere dalla tipologia contrattuale applicata al rapporto, con la sola esclusione di rapporti non subordinati, quali co.co.co., amministratori o tirocini.

Non sono previsti, inoltre, tetti di reddito o altre limitazioni.

Tipologie di buoni - I buoni benzina sono erogazioni per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione (benzina, gasolio, GPL e metano): si noti, inoltre che, come chiarito dalla circolare, in ragione della volontà del legislatore e al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli, **anche l'erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici** rientra nel beneficio.

I buoni, infine, potranno essere in **formato cartaceo o elettronico**, purché riportanti il valore nominale.

Modalità e tempistiche di riconoscimento - Ciascun datore potrà corrispondere i buoni **sin da subito**, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, **anche ad personam** e **senza necessità di preventivi accordi contrattuali**, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato; soltanto in quest'ultimo caso, infatti, l'erogazione dovrà avvenire in esecuzione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, ex art. 51 D.Lgs. 81/2015.

La circolare 27/E, peraltro, si sofferma proprio su questa particolare casistica nella sua parte conclusiva.

Trattamento fiscale - Ai fini della tassazione, la norma riconduce i buoni benzina nell'ambito di applicazione dell'art. 51, c. 3, ultimo periodo del Tuir, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito, con la conseguenza per il datore, in sede di conguaglio, di dover procedere all'assoggettamento a tassazione del valore complessivo (e non solo la quota eccedente).

Rispetto a questo, la relazione illustrativa dell'art. 2 D.L. 21/2022 precisa che il bonus benzina di 200 euro, sottoposto comunque alla disciplina dell'art. 51, c. 3 del Tuir, rappresenta **un'ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista**: la circostanza che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi non osta, quindi, all'applicazione della disciplina in esame.

Ne consegue che l'azienda possa riconoscere: **beni in natura di qualsiasi tipo per un massimo di 258,23 euro**: superata questa soglia, per il Tuir l'intero importo riconosciuto diverrà imponibile sia ai fini contributivi sia fiscali; **beni in natura di qualsiasi tipo per un massimo di 258,23 euro e, in aggiunta, altri 200 di buoni benzina/carburante**: superate queste soglie, per il Tuir, gli interi importi diverranno imponibili sia a fini contributivi sia fiscali; **buoni benzina per un totale di 458,23 euro (258,23+200)**: superata questa soglia, per il Tuir l'intero importo riconosciuto diverrà imponibile sia ai fini contributivi sia fiscali. **Gestione contabile e indicazione nel LUL**

- Sotto il profilo contabile, considerato che l'eventuale superamento delle soglie fissate da ciascuna delle 2 discipline comporta, in linea di principio, l'integrale tassazione delle erogazioni effettuate a favore del dipendente, le stesse **devono essere conteggiate e monitorate in maniera distinta**.

All'interno del LUL si consiglia, dunque, di **esporre in maniera separata i diversi beni riconosciuti**, qualsiasi sia la natura degli stessi.

Più particolare, con il cedolino paga di competenza, sarà necessario indicare: **buono benzina** ex art. 2 D.L. 21/2022 (fino a 200 euro): beni e servizi art. 51, c. 3 del Tuir per l'eventuale altro bene o ulteriore buono benzina fino a